



## Legge federale sul divieto di dissimulare il viso

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del .....,<sup>2</sup>  
*decreta:*

### **Art. 1** Obbligo di mostrare il viso

<sup>1</sup> Se un rappresentante di un'autorità federale o cantonale competente in particolare nei settori della sicurezza, della migrazione o delle assicurazioni sociali è tenuto, in virtù del diritto federale, a verificare l'identità di una persona e a tal fine deve vederne il viso, detta persona deve mostrare il viso.

<sup>2</sup> L'obbligo di mostrare il viso si applica anche nel caso in cui un rappresentante di un'autorità ai sensi del capoverso 1 può eseguire un compito in virtù del diritto federale senza un onere sproporzionato unicamente mediante un'identificazione visiva.

<sup>3</sup> Sono parimenti considerati rappresentanti di un'autorità ai sensi del capoverso 1:

- a. gli impiegati delle imprese di cui alla legge del 20 dicembre 1957<sup>3</sup> sulle ferrovie;
- b. gli impiegati delle imprese di cui alla legge del 20 marzo 2009<sup>4</sup> sul trasporto di viaggiatori;
- c. gli impiegati delle imprese di cui alla legge del 25 settembre 2015<sup>5</sup> sul trasporto di merci;
- d. gli impiegati delle organizzazioni private a cui un'impresa di trasporto ha affidato compiti del servizio di sicurezza con l'autorizzazione dell'Ufficio

RS .....

- 1 RS 101
- 2 FF .....
- 3 RS 742.101
- 4 RS 745.1
- 5 RS 742.41

federale dei trasporti in virtù della legge federale del 18 giugno 2010<sup>6</sup> sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico; e

- e. le persone impiegate conformemente alla legge federale del 21 dicembre 1948<sup>7</sup> sulla navigazione aerea o ad altre leggi federali o cantonali per garantire la sicurezza dell'aviazione civile.

#### **Art. 2** Inosservanza dell'ingiunzione a mostrare il viso

<sup>1</sup> Chiunque non dà seguito all'ingiunzione ripetuta di mostrare il viso è punito con la multa.

<sup>2</sup> L'inosservanza non è punibile se l'identificazione visiva è nell'esclusivo interesse della persona che non dà seguito all'ingiunzione di mostrare il viso.

#### **Art. 3** Perseguimento e giudizio dei reati

Il perseguimento e il giudizio dei reati secondo la presente legge spettano ai Cantoni.

#### **Art. 4** Modifica di un altro atto normativo

Il Codice penale<sup>8</sup> è modificato come segue:

*Art. 181 cpv. 2*

<sup>2</sup> Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a dissimulare il viso, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

#### **Art. 5** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum.

<sup>2</sup> Costituisce il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso».

<sup>3</sup> È pubblicata nel Foglio federale qualora l'iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» venga ritirata o respinta.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>6</sup> RS 745.2

<sup>7</sup> RS 748.0

